



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 31-07-2019

OGGETTO: RINNOVO COMMISSIONE FORMAZIONE ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:40, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Avv. ROTONI MARCO	P		MINNETTI GIANFRANCO	P	
POMPOZZI STEFANO	P		VITTURINI GIACOMO	P	
Bassetti Simone	P		Giorgi Silvano	P	
DI BIAGIO ROBERTO	P		MICONI GIULIO	P	
VIOZZI DANILO	P		MORGANTI ANGELA	P	
BARTUCCI CHIARA	P		BELLEGGIA DANIELA	P	
			ASSESSORE ESTERNO		

Assegnati n.11 - in carica n.11 - Presenti n. 11 - Assenti n. 0.

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO GENERALE Signor CESETTI ALBERTO.

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO in qualità di Sindaco-Presidente.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Bassetti Simone

BARTUCCI CHIARA

Giorgi Silvano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente per la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.L.gvo 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Distribuite le schede si è proceduto alla votazione, che ha avuto luogo nel rispetto delle norme prima richiamate;

Con voti per schede segrete, rese nei modi e nelle forme di legge, espressi dagli undici (11) consiglieri presenti e votanti, che ha dato il risultato sotto riportato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Sindaco/Presidente:

NOMINATIVO	VOTI RIPORTATI
Vitturini Giacomo	8
Morganti Angela	3

Con il risultato della votazione che precede

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di nominare membri della Commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di assise d'Appello, presieduta dal Sindaco, con facoltà di farsi rappresentare, i Consiglieri comunali:

- 1) Vitturini Giacomo
- 2) Morganti Angela

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, al fine di rendere immediatamente operativa la predetta Commissione dei Giudici Popolari, con successivi voti favorevoli unanimi resi in forma palese, per alzata di mano, dagli undici (11) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco/Presidente;

il Consiglio Comunale, dichiara il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.LEG.VO n. 267/2000;
LEGGE N. 287/1951 E SS.MM.II.

MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

La Legge n. 287/1951 e ss.mm.ii., recante "Riordinamento dei giudizi di assise", prevede che tanto la Corte d'Assise quanto la Corte d'Assise di appello sono composte, oltre che da magistrati, da sei giudici popolari, che abbiano i requisiti stabiliti agli articoli 9 e 10 della legge in parola, fatte salve le incompatibilità dell'articolo 12.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

L'articolo 9 della predetta legge stabilisce i requisiti che debbono possedere i cittadini per essere inseriti negli elenchi dei giudici popolari delle Corti di assise e precisamente:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

L'articolo 10 della predetta legge stabilisce che i giudici popolari delle Corti d'Assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2227 del 13 maggio 2008, ha stabilito che "elementi sintomatici che siano espressione di una condotta non improntata all'osservanza delle comuni regole di convivenza civile, delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, comportano la perdita del requisito di buona condotta morale".

Il procedimento per la scelta dei giudici popolari è disciplinato dal Capo II (articoli da 13 a 24) della suddetta legge 287/1951.

In particolare, l'articolo 13, in merito alla formazione degli elenchi dei giudici popolari, prevede quanto di seguito riportato:

"In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello."

L'aggiornamento degli elenchi ha periodicità biennale.

Il Consiglio Comunale è chiamato a nominare, con votazione segreta, i due componenti la commissione in parola.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi;

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

di procedere alla nomina della Commissione dei Giudici Popolari sulla base delle disposizioni prima richiamate.

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,

PROPONE ALTRESI' AL CONSIGLIO COMUNALE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

OGGETTO:

RINNOVO COMMISSIONE FORMAZIONE ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1° comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 24-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALASPINA LUCIA

 Firmato

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, in data 04-09-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Dalla Residenza Comunale, li 04-09-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESETTI ALBERTO

– È divenuta esecutiva il giorno 31-07-19:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 01-08-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

La presente copia è conforme all'originale depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di Servigliano.

Dalla Residenza Municipale li 04-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO
